

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ascoli Piceno, composto dai magistrati:

dott. Saverio Amico Presidente

dott. Rita De Angelis giudice

dott. Giovanni Boeri giudice *rel.*

rinito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di omologazione di concordato preventivo iscritto al n. 502 rgac dell'anno 1998 proposto

da

IMPRESA COSTRUZIONI CAV. LAV. ROZZI COSTANTINO & C. SPA con sede in Folignano, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Rozzi Fabrizio Costantino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Quinto che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione;

DEBITRICE- RICORRENTE

nel quale hanno proposto opposizione e si sono costituiti:

82

N. .... Sent.

ANNO 1999

N. 502/98 Reg. A.C.

N. 465 Cron.

N. 76 Rep.

OGGETTO:

OMOLOGAZIONE  
CONC. PREVENTIVO



SR

23 FEB. 1999  
avviso deposito sent.



2 La R.A.V. RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA SPA  
con sede in Roma, in persona del suo  
amministratore delegato e legale rappresentante  
avv. Giovanni Maria Barone, rappresentata e difesa  
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti  
Giovanni D'Orsogna e Silvano Silvestri, ed  
elett.te dom. ta in Ascoli Piceno alla via  
Fortezza n. 3/a presso lo studio del secondo  
(studio Cappelli) in virtù di procura a margine  
dell'atto di opposizione

OPPONENTE

SB

il BANCO DI NAPOLI SPA con sede in Napoli tramite  
la sua filiale di Teramo in persona dei suoi  
dirigenti Sig.ri Grande Giuseppe e De Pompa  
Leonardo rappresentati e difesi dall'avv.to Enrico  
Mazzocchi, presso il cui studio in Ascoli Piceno  
Corso Mazzini n. 265 hanno eletto domicilio,  
giusta procura apposta in calce all'atto di  
opposizione

OPPONENTE

CAMELA GUIDO titolare dell'omonima ditta corrente  
in Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dall'avv.  
Maria Vittoria Alessi giusta delega a margine  
dell'atto di opposizione ed elettivamente  
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo

OPPONENTE

e con l'intervento  
del PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: omologa di concordato preventivo.

CONCLUSIONI dell'Impresa Rozzi : "Piaccia al  
Tribunale adito, respinte le opposizioni proposte  
da Camela Guido, Banco di Napoli e Rav poichè  
destituite di ogni fondamento, pronunciare  
sentenza di omologazione del concordato preventivo  
richiesto dalla Società Rozzi Costantino & c. Spa  
con ricorso depositato in data 19.9.97,  
sussistendone i presupposti e le condizioni sia di  
fatto che di diritto: liquidare le spese del  
presente giudizio ponendole a carico, in via  
solidale e quantomeno in ragione della metà, degli  
opponenti...;"

CONCLUSIONI DELLA RAV all'udienza del 13.10.98:  
"conclude riportandosi alle istanze tutte di cui  
all'atto di opposizione, incluse le istanze  
istruttorie allo stato non accolte"; v. però  
successivo atto depositato l'11.12.99: "Tanto  
Premesso la RAV, essendo cessata la materia del

4 contendere, al fine di far dichiarare la  
estinzione della causa, rinunzia a norma dell'art.  
306 cpc agli atti del giudizio";

CONCLUSIONI DEL BANCO DI NAPOLI: "Il B.N. insiste  
nell'opposizione per tutti i motivi espressi  
nell'atto di opposizione e conseguentemente per la  
reiezione del concordato e la dichiarazione di  
fallimento dell'Impresa Rozzi; con vittoria di  
spese ed onorari di giudizio";

CONCLUSIONI DI CAMELA GUIDO: "voglia il Tribunale  
adito accertare l'insussistenza delle condizioni  
richieste dall'art. 181 l. fall. ai fini  
SR dell'omologazione del concordato e, di  
conseguenza, dichiarare il fallimento dell'Impresa  
Rozzi Costantino Spa...con vittoria di spese  
competenze ed onorari;"

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: "Visto.  
Esprime parere favorevole all'omologazione del  
concordato."

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dopo un biennio in regime di amministrazione  
controllata, con ricorso depositato in data  
19/9/97 la Impresa Costruzioni Cav. Lav. Rozzi  
Costantino & c. Spa (di seguito, per brevità,  
Rozzi Spa) richiedeva l'ammissione alla procedura

di concordato preventivo, proponendo la cessione <sup>5</sup>  
di tutti i suoi beni per soddisfare i creditori.

Con il ricorso la società presentava i documenti attestanti il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 160 primo comma l.f., le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori.

Il Tribunale disponeva una consulenza tecnica per verificare la regolarità formale e sostanziale delle scritture contabili nonché per accertare l'effettiva consistenza del patrimonio della società e l'idoneità di esso a soddisfare quantomeno l'onere minimo concordatario. SB

Espletata detta consulenza, il Tribunale, con decreto in data 5/11/97, ritenuta ammissibile la proposta concordataria, dichiarava aperta la procedura e convocava l'adunanza dei creditori.

In tale sede il giudice delegato dichiarava raggiunte le maggioranze prescritte e fissava l'udienza di comparizione dinanzi a sé.

L'ordinanza veniva pubblicata per affissione ed il procuratore della Rozzi Spa provvedeva alla iscrizione della causa a ruolo.

Con separati atti proponevano opposizione all'omologa la R.A.V. Spa, il Banco di Napoli Spa

6 e Camela Guido.

Il giudice istruttore provvedeva alla riunione delle cause, consentiva le produzioni di documenti ed ordinava ai terzi Banca di Roma e Banca Popolare di Ancona l'esibizione di talune scritture; quindi disattendeva ulteriori richieste istruttorie volte all'espletamento di consulenza tecnica ed interrogatorio formale ed invitava alla precisazione delle conclusioni che le parti proponevano nei termini innanzi trascritti.

Il commissario giudiziale, come anche il Pubblico Ministero, esprimevano parere favorevole all'omologa; quindi la causa passava in decisione con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche. Nelle more della decorrenza di tali termini la R.A.V. notificava alla Rozzi Spa atto di rinuncia al giudizio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il concordato preventivo proposto dalla Rozzi Spa deve essere omologato.

Va in primo luogo osservato che sono state osservate le prescrizioni di legge per l'ammissione e la validità del concordato.

La proposta proviene dall'amministratore unico della società debitamente autorizzato da delibera

straordinaria dell'assemblea dei soci; inoltre dai documenti prodotti nonché dalla consulenza tecnica espletata è risultato che la società versa nelle condizioni previste dall'art. 160 primo comma l.f. e che il suo amministratore non è stato mai condannato per bancarotta o altro delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia, l'industria o il commercio.

La domanda è poi conforme al disposto di cui all'art. 160 secondo comma n. 2) l.f. in quanto contiene l'offerta della cessione di tutti i beni dell'impresa per il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

SB

Il debitore ha inoltre esaurientemente esposto nella domanda le ragioni della sopravvenuta insolvenza, ha depositato i documenti prescritti dall'art. 161 terzo comma *l.f.* ed ha, nel termine assegnato, depositato la somma necessaria per le spese di procedura.

In secondo luogo va rilevato che la procedura si è regolarmente svolta.

Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che i creditori furono tempestivamente avvisati del giorno stabilito per l'adunanza e che gli stessi sono stati pienamente ragguagliati in

8 ordine al contenuto della proposta avendo il commissario giudiziale depositato la relazione prescritta dall'art. 172 l.f. e proceduto alla sua illustrazione in sede di apertura dell'adunanza dei creditori.

Deve quindi procedersi al controllo circa il raggiungimento delle maggioranze legali.

Dall'elenco dei creditori depositato dalla società, dal controllo eseguito dal commissario giudiziale e dalle risultanze dell'adunanza, sono risultati esservi creditori chirografari aventi diritto al voto nel numero di 754 portanti crediti per complessive f. 155.723.656.659, mentre ad esprimere voto favorevole sono stati, solo nel termine dell'adunanza dei creditori, numero 320 creditori portanti crediti per complessive f. 112.883.396.369; viceversa numero nove creditori portanti crediti per complessive f. 176.951.830 hanno espresso voto contrario.

Risulta pertanto ampiamente raggiunta la prescritta doppia maggioranza per l'approvazione del concordato, quella numerica di oltre la metà dei creditori votanti e quella di capitale pari ai due terzi della totalità dei crediti chirografari.

Passando all'esame del merito della proposta, va 9  
rilevato che la consulenza tecnica espletata ai  
fini della ammissione della società alla procedura  
ed i successivi e più approfonditi controlli  
svolti dal commissario giudiziale fanno  
concretamente presumere che il valore di realizzo  
dei beni dell'impresa sia abbondantemente  
sufficiente a garantire il pagamento integrale  
delle spese della procedura e dei creditori  
privilegiati nonché il pagamento, in percentuale  
superiore al 40 % , dei creditori chirografari. SB

In particolare, nella relazione del 22.10.97 il  
ctu ricostruiva che a fronte di un attivo  
realizzabile pari a €. 205.988.399.000 vi era a  
carico della Rozzi Spa un passivo in prededuzione  
di €. 32.301.130.000, un passivo privilegiato di  
€. 148.699.135.000 e un passivo chirografario di  
€. 148.699.135.000, sicchè la percentuale di  
soddisfo dei creditori chirografari dell'impresa  
era prevedibile nel 73.54 %.

Tali dati venivano riesaminati dal commissario  
giudiziale, da ultimo, con la relazione depositata  
in data 3.1.99 al giudice delegato, in cui  
venivano considerate anche tutte le sopravvenienze  
emerse in corso di procedura (ed anche gli esiti

10 della consulenza tecnica particolareggiata disposta per la stima di tutti i beni mobili ed immobili dell'impresa). Orbene, in detta ultima relazione l'attivo realizzabile era valutato in £. 209.945.925.000, il passivo in prededuzione in £. 17.508.932.000, il passivo al privilegio in £. 73.259.352.000 ed il passivo al chirografo in £. 157.399.147.000; pertanto la previsione di soddisfacimento dei chirografari aumentava alla percentuale del 75,51 con possibilità concrete, a detta del relazionante, di ulteriori margini di miglioramento.

SR

Si tratta, com'è evidente, di percentuale del tutto ragguardevole; e non emergono motivi per far ritenere che una eventuale dichiarazione di fallimento sarebbe più conveniente per i creditori. Anzi, è presumibile che i tempi della procedura si allungherebbero notevolmente e che i costi si aggraverebbero ulteriormente; è difatti noto come il concordato preventivo presenti di regola una maggior snellezza di forme e tempi più brevi del fallimento, tantopiù ove numerosi e di rilevante valore siano i beni da liquidare ed i creditori da soddisfare.

A ciò si aggiunga che, con il fallimento,

11  
L'attività dell'azienda cesserebbe e, di riflesso, taluni dei cespiti aziendali perderebbe il loro valore -si pensi all' ~~avviamento-~~ avviamento- mentre, invece, la proposta cessio bonorum offre maggiori garanzie di salvaguardia del valore dei beni; inoltre essa presenta anche il vantaggio -tutt'altro che trascurabile- di assicurare, perlomeno per un certo periodo, i livelli occupazionali esistenti.

Devono essere a questo punto esaminate le opposizioni proposte, iniziando da quella di Camela Guido. SR

Quest'ultimo vanta nei riguardi della Rozzi Spa un credito di €. 52.566.000 oltre accessori sorto durante la vigenza dell'amministrazione controllata ed allega che "l'incapacità del debitore di soddisfare i debiti non concorsuali durante la procedura di amministrazione controllata dimostra che esso non era in grado di proporre il concordato preventivo e neanche di provvedere alle spese di carattere corrente. .... Anche qualora il mancato adempimento .... non fosse motivato dalla incapacità economica della debitrice, sarebbe comunque contrario alle regole di gestione aziendale e, dunque, l'omologazione

12 non potrebbe aver luogo per mancanza del requisito di cui al n. 4 dell'art. 181".

La Rozzi ha dedotto il difetto di legittimazione del Camela all'opposizione; ed inoltre ha negato di essere debitrice.

L'opposizione deve essere considerata ammissibile ma infondata.

Ammissibile poichè a norma dell'art. 180 l.f. "i creditori dissenzienti e qualunque interessato" possono proporre opposizione all'omologazione del concordato; ed è chiaro che colui il quale assuma di essere creditore - non interessa se in prededuzione, privilegiato o chirografario - e si veda contestata questa qualità, rientra nel novero dei soggetti "interessati" ad opporsi all'ammissione del debitore ad una procedura in cui non vi è una fase dedicata alla ammissione dei crediti ma questi ultimi si intendono riconosciuti, innanzitutto, sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili del debitore stesso.

Infondata non perchè il credito non sussista; anzi il credito può considerarsi ormai certo per essere fondato su decreto ingiuntivo non opposto.

Infondata perchè la situazione patrimoniale come

sopra accertata della Rozzi esclude che l'impresa 43 non sia stata in grado di provvedere al pagamento di un credito dell'importo vantato dal Camela, tantopiù ove si consideri che la stessa risulta aver sempre pagato, nelle more della procedura di concordato, le retribuzioni ai dipendenti; e dunque più probabile che i suoi organi siano versati nel convincimento soggettivo di non essere debitori del suddetto nominativo.

In quanto alla questione della non meritevolezza del debitore all'ammissione al concordato, l'argomento può essere trattato in occasione dell'esame della opposizione proposta dal Banco di Napoli Spa.

Quest'ultimo ha esposto e dedotto: che la Rozzi Spa ebbe ad ottenere dal 1993 al 1995 una serie di anticipazioni su fatture configuranti altrettante fattispecie di cessioni di crediti, per più di sei miliardi; che la medesima società "dopo aver formalmente trasferito i summenzionati crediti a titolo oneroso al Banco di Napoli ha poi fraudolentemente proceduto a riscuoterli direttamente dai suindicati debitori", in massima parte enti pubblici; che ciò configura un comportamento truffaldino ai danni dell'istituto

14 esponente; che inoltre la Rozzi nel periodo immediatamente precedente il deposito della domanda di amministrazione controllata ha effettuato una serie di vendite immobiliari" anche in favore di familiari"; che per tutti questi motivi la Rozzi si rivela immeritevole di godere del beneficio del concordato e deve essere dichiarata fallita.

La Rozzi ha innanzitutto eccepito la nullità dell'atto di opposizione proposto dal Banco di Napoli giacchè privo dei "requisiti indicati dall'art. 163 cpc" e poi, ancora in rito, dedotto la carenza di interesse di tale istituto in quanto titolare di credito riconosciuto fra i chirografari e, nonostante ciò, non partecipante al voto; ha poi richiesto la rielezione anche nel merito dell'opposizione.

Orbene, si deve innanzitutto escludere che l'opposizione in argomento sia nulla od inammissibile.

L'atto con la quale essa viene formalizzata contiene indubbiamente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda nonché la determinazione del tipo di provvedimento che si vuole ottenere, ed è stato

tempestivamente notificato sia al debitore che al 15

commissario giudiziale.

Inoltre, secondo autorevole dottrina, anche i creditori che non hanno partecipato all'adunanza, ove abbiano interesse concreto ad opporsi all'omologazione, rientrano nel novero dei soggetti legittimati a proporre opposizione.

Nella specie l'interesse del Banco di Napoli risiede nella necessità di segnalare fatti a suo avviso contrastanti con le condizioni previste per l'omologa del concordato; e siccome tali condizioni sono contemplate dalla legge anche a tutela delle posizioni dei singoli creditori (risulta infatti chiaro come il possesso dei requisiti normativi da parte del debitore sia preordinato al fine di garantire il buon esito della procedura e, quindi, anche l'effettivo soddisfacimento dei creditori) ne deriva che la violazione delle stesse sia per definizione idonea ad arrecare pregiudizio all'Istituto.

Diversamente opinando, ne deriverebbe la preclusione ai creditori della possibilità di segnalare fatti impeditivi dell'ammissione del debitore all'omologa del concordato; il che, oltretutto, sminuirebbe notevolmente le facoltà

46 conoscitive e di controllo del Tribunale.

Occorre dunque prendere in considerazione i fatti esposti nell'opposizione del Banco di Napoli.

Ciò posto, si può per l'istante escludere che le vendite immobiliari segnalate costituiscano elementi ostativi all'omologa.

Invero, si tratta di un numero relativamente -considerato che l'impresa opera nel campo dell'edilizia- limitato di negozi di compravendita intervenuti -dal 20.6.95 al 22.9.95- nel periodo

SB

precedente ed immediatamente successivo al deposito dell'istanza di ammissione della procedura di amministrazione controllata -20.9.95- con corresponsione di prezzi e/o accollo di mutui preesistenti da parte degli acquirenti; e non emergono assolutamente ragioni per dubitare della congruità o dell'effettività dei corrispettivi versati, tantopiù che nessuna anomalia risulta essere stata al riguardo segnalata dai commissari giudiziali che si sono succeduti nell'incarico.

Vero è che la circostanza che in taluni di tali atti -ed esattamente in tre- compaiono come acquirenti familiari dell'amministratore unico della Rozzi Spa induce a sospetto; e purtuttavia non sono stati forniti elementi che avvalorino

tale mera sensazione e la trasformino in un dato obiettivo.

In quanto agli altri accadimenti segnalati dall'opponente, se ne può riconoscere la materiale rispondenza al vero.

Il Banco di Napoli ha difatti prodotto la documentazione comprovante la cessione a se medesimo dei crediti da parte della Rozzi nonché comunicazione del 30.4.98 con la quale il commissario giudiziale, a domanda se "i crediti relativi alle sottoindicate fatture, da noi anticipate, siano stati incassati dalla Impresa Rozzi", riferisce che le fatture indicate dall'istituto "sono state riscosse" (e ciò non può che significare che i debitori le hanno pagate). Ed inoltre le contestazioni di fatto della Rozzi risultano tardive (solo nella memoria di replica gli accadimenti allegati dal Banco di Napoli vengono espressamente negati) e generiche.

Si tratta allora di valutare se tali fatti siano idonei a precludere l'omologa del concordato.

Il P.M. nell'esprimere (anzi, nel ribadire, su esplicita istanza del Banco di Napoli) in data 8.1.99 il suo parere favorevole all'accoglimento della proposta concordataria della Rozzi, ha

SB

48 espressamente affrontato l'argomento; dopo aver apprezzato la "convenienza economica per i creditori, con il raggiungimento di garanzia di pagamento di gran lunga superiori al 70 % dei crediti chirografari", ha difatti subito dopo aggiunto "che i presunti profili di non meritevolezza risalgono a molti anni precedenti ed attribuibili eventualmente agli amministratori di allora ... e che gli ultimi amministratori hanno dimostrato di avere adottato tutte quelle iniziative a tutela del patrimonio della società e del suo buon nome".

503 Le argomentazioni espresse dal P.M. sono da tenere in debita considerazione, anche se non si rivelano del tutto fondate. A tale ultimo proposito è da rilevare infatti che l'attuale amministratore unico della società, Rozzi Fabrizio, risulta in carica dal 31.12.93, sicchè, perlomeno in parte, sarebbero allo stesso riferibili gli atti commessi ai danni del Banco di Napoli.

Il punto è tuttavia un altro. Occorre infatti preliminarmente individuare in base a quali criteri può essere assunto il giudizio di meritevolezza previsto dall'art. 181 n. 4 l.f.

E' noto come in dottrina ed in giurisprudenza vi

siano accesi contrasti sull'interpretazione di tale disposizione; e ciò ancor di più ove venga in rilievo una società di capitali.

Controverso è, difatti, solo per citare talune delle tematiche più ricorrenti, se l'indagine possa essere limitata alla sola attività professionale del debitore nella gestione dell'impresa, o spinta anche alla valutazione dei profili etici della condotta, se gli atti immeritevoli debbano essere presi in considerazione in quanto tali o perchè connessi con il dissesto economico dell'azienda, se il giudizio di immeritevolezza sia applicabile all'impresa collettiva e, in caso di risposta positiva, se occorra fare riferimento o meno agli amministratori e tenere conto della direzione-conforme o meno rispetto al conseguimento dei fini sociali- dei loro atti, quale debba essere il grado e l'intensità del potere di controllo esercitato dal Tribunale.

Orbene, è innanzitutto da prendere atto che risulta ormai nettamente prevalente in giurisprudenza (cfr. per tutte: Cass. 9.8.94 n. 7347) quell'indirizzo secondo cui il giudizio di meritevolezza deve formularsi anche nei riguardi

della società di capitali, desumendosi esso dagli atti e comportamenti degli amministratori che sono imputabili alla società in base al rapporto organico.

Ciò posto, può nondimeno ritenersi, sia in via generale sia tantopiù in caso di imprese collettive, che tale giudizio non è ormai più da ricondurre in una anacronostica prospettiva di sanzione punitiva per l'imprenditore disonesto od incapace e di beneficio per l'imprenditore probo ma sfortunato. La dottrina più accreditata ha infatti rimarcato, da un lato, come questa visione netta delle cose mal si conformi ad organizzazioni imprenditoriali complesse e con avanzata tecnologia in cui la figura del singolo "condottiero" sfuma inevitabilmente in contesti di ripartizione di competenze e responsabilità e, dall'altro, come la sorte dell'impresa in crisi non interessi solo il gestore ma anche e soprattutto i dipendenti, i creditori ed il mercato. In tale ordine di idee sembra dunque iniquo che la censura di determinati atti di questo o quell'individuo vada in pregiudizio anche di altri soggetti coinvolti.

Piuttosto si ~~può~~ valorizzare quella

concezione della meritevolezza intesa quale mezzo 21  
di prevenzione volto ad impedire che imprese non  
funzionali conservino la loro struttura e siano  
salvate e riammesse sul mercato con la permanenza  
di fattori di disturbo per un corretto svolgersi  
dell'economia.

Ciò induce allora ad adottare un diverso criterio  
di giudizio fra concordato per garanzia e per  
cessione dei beni e ad applicare al primo  
-sinonimo di salvataggio e continuazione  
nell'esercizio dell'impresa- interpretazioni  
rigorose ed al secondo -caratterizzato da una *SN*  
prospettiva di tendenziale fuoriuscita  
dell'azienda dal mercato- più elastiche del  
requisito di cui all'art. 181 n. 4 l.f.

Nell'ottica di tale chiave interpretativa non  
risulta senz'altro che i fatti segnalati dal Banco  
di Napoli a carico della Rozzi siano -per quanto  
censurabili sotto diversi profili- tali da  
comportare un giudizio di immeritevolezza  
dell'impresa all'omologa.

Si potrebbe eccepire che tale opzione dottrinale  
non trova largo seguito in giurisprudenza.

Senonchè ad uguali conclusioni può pervenirsi  
anche *tenendo conto* delle valutazioni più tradizionali.

22 della nozione di meritevolezza.

La Suprema Corte ha infatti più volte ribadito (cfr. per tutte Cass. 15.12.89 n. 5568) come "l'art. 181 n. 4 l.f. ... non detta parametri specifici e predeterminati nè, in particolare, esige una gestione imprenditoriale totalmente immune da critiche od addebiti ma affida al giudice una valutazione complessiva consentendogli così di esprimere un apprezzamento positivo circa la correttezza morale e professionale del debitore medesimo nonostante errori od imprudenze in singoli episodi".

Se così è, bisogna in primo luogo soppesare la portata dei fatti segnalati dal Banco di Napoli e poi inquadrarli nell'ambito della complessiva attività dell'impresa, con particolare riguardo alle cause che hanno determinato l'entità del dissesto.

Orbene, gli accadimenti denunciati sono nella loro materialità senz'altro gravi e censurabili. Non si può però attribuire, allo stato, rilevanza penalistica alle condotte in argomento; e ciò sia perchè la dinamica dei fatti non è interamente chiarita sia perchè non vi sono elementi per indagare compiutamente sui profili soggettivi

della condotta dell'amministratore sia, infine, 23  
perchè non consta che il Banco di Napoli abbia  
contrastato i fatti mentre si succedevano o  
proposto mai querela.

Di contro, le relazioni in atti del commissario  
giudiziale dell'amministrazione controllata e del  
commissario giudiziale del concordato preventivo,  
nel ricostruire l'attività della Rozzi Spa, non  
segnalano particolari elementi negativi a carico  
dell'impresa o degli amministratori. Ed anzi la  
relazione del 25.11.95 a firma del dott. Baroni  
ricostruisce come l'impresa abbia assunto prima  
della crisi degli anni '90 rilievo notevole anche  
nel campo nazionale, realizzando numerose e  
ragguardevoli opere edilizie e conquistando fama e  
meriti; e come, ancor più, il titolare all'epoca  
dell'impresa, Cav. Costantino Rozzi, fosse assunto  
ad acquisire generale stima ed apprezzamento  
grazie, anche, ai lusinghieri risultati conseguiti  
dal sodalizio sportivo "Ascoli Calcio" di cui fu  
presidente per numerosi anni.

In quanto alle cause dell'insolvenza sopravvenute  
nei primi anni '90, emerge un'intreccio fra la  
crisi del mercato immobiliare privato e quella  
degli appalti pubblici; ed in questo contesto

24 assume forza dirompente la mancanza di liquidità dell'impresa, determinata anche dalla decisione governativa di sospendere dall'aprile del 1992 al dicembre del 1993 i pagamenti a favore delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, mancanza ovviata con il ricorso al credito a breve termine presso gli istituti di credito, con il conseguente indebitamento. Ne consegue che i fattori esterni risulterebbero essere stati determinanti nell'insorgere dell'insolvenza; e se vi furono scelte errate degli amministratori nel prevenire e fronteggiare la crisi non si esulerebbe dall'ambito di scelte tecniche di gestione soggette a margini di opinabilità. Soprattutto, ed è ciò che più rileva, non vengono in questione atti di dissipamento del patrimonio aziendale o di diminuzione delle garanzie dei creditori nel loro complesso.

Pertanto anche in una chiave interpretativa più tradizionale la Rozzi non risulta immeritevole dell'omologa del concordato, sia pur tenendo conto dei fatti rappresentati dall'opponente Banco di Napoli e, a maggior ragione, di quelli di notevole minor entità assunti dall'altro opponente Camela Guido.

Ulteriore opposizione è stata proposta dalla Rav 25

Spa che poi, dopo aver precisato le conclusioni, con atto notificato alla Rozzi Spa e depositato in cancelleria in data 11.12.98, ha rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 cpc; e la Rozzi risulta aver accettato la rinuncia.

Orbene, si deve ritenere che detta rinuncia sia ammissibile e produca l'estinzione parziale del giudizio nei riguardi delle parte che l'ha proposta. A ciò non osta nè la circostanza per cui l'atto sia intervenuto dopo la precisazione delle conclusioni -ma prima della decisione e, ancora, prima del termine per il deposito delle comparse conclusionali, tant'è che la Rozzi ne ha dato notizia nella sua comparsa senza incontrare repliche sul punto- nè che non sia stato notificato ed accettato dagli altri opposenti -i quali versano in stato di litisconsorzio facoltativo e non necessario con il rinunciante.

Detta rinuncia esime senz'altro dall'esaminare le ragioni dell'opposizione della Rav.

Senonchè non si può ignorare che l'opponente ha comunque portato a conoscenza il Tribunale di taluni fatti; e di questi (o perlomeno di quelli documentati), a prescindere dalla rinuncia,

occorre comunque prendere atto, in ossequio all'interesse pubblicistico alla pronuncia di omologa.

Ora, la Rav rileva come la Rozzi Spa sia passata al 28.2.94 da società di persone a società di capitali; e da ciò ne fa derivare effetti nei propri riguardi per la preesistenza del credito a tale data e per la mancanza di consenso alla trasformazione sociale.

L'argomento è indubbiamente pregnante; e nondimeno non è estensibile agli altri creditori che non hanno segnalato né la preesistenza delle loro posizioni alla trasformazione né il mancato consenso a quest'ultima così da rendergliela inopponibile.

EB

Per altro verso a norma dell'art. 184 ultimo comma l.f. il patto contrario impedisce che il concordato della società di persone si estenda ai soci illimitatamente responsabili; ed allora tantopiù il concordato della società di capitali derivata da una società di persone non potrà produrre effetti nei confronti dei soci in passato illimitatamente responsabili ove ciò non sia stato contemplato.

ne il fatto incide di per se stesso sul giudizio

di convenienza del concordato.

21

Il Tribunale, infatti, nell'esprimere le sue valutazioni su tale requisito apprezza i riflessi della proposta concordataria sulla massa dei creditori e non può tenere conto delle posizioni dei singoli creditori non rappresentate né può tantomeno ragionare in termini ipotetici (se il credito è anteriore; se la trasformazione sociale non è stata approvata).

Inoltre la Rav segnala l'esistenza di ipoteca concessa sui propri beni personali in data 22.9.95 da taluni dei componenti della famiglia Rozzi in favore di creditori sociali, e segnatamente di qualche istituto di credito.

SB

Senonchè il fatto, a ben vedere, di per sé realizza solo un incremento delle garanzie "esterne" di taluni creditori e non, e ciò è quello che rilava, una diminuzione delle garanzie "interne" per gli altri creditori cui, dunque, può considerarsi indifferante.

Vero è che il collegamento di tale operazione con la trasformazione sociale può dare adito a sospetti ed illazioni; ma è però anche vero il contrario. Si consideri che gli istituti beneficiati dall'ipoteca risultano avere notevoli

28

importi a credito presumibilmente in parte maturati (come assume la stessa Rav) prima del 28.2.94; ora, tali soggetti figurano fra quelli che potrebbero in astratto essere maggiormente lesi dalla trasformazione ma, nel contempo, anche fra quelli favoriti dalla ipoteca sui beni personali sicchè è anche ipotizzabile che la seconda operazione sia stata voluta dai soci all'epoca illimitatamente responsabili per compensare tal particolare ~~di~~ di creditori degli effetti pregiudizievoli della prima operazione, effetti, si ribadisce, non affatto necessariamente comuni anche agli altri creditori.

SB

~~La seconda operazione è stata voluta dai soci all'epoca illimitatamente responsabili per compensare tal particolare di creditori degli effetti pregiudizievoli della prima operazione, effetti, si ribadisce, non affatto necessariamente comuni anche agli altri creditori.~~

In definitiva anche quanto segnalato dalla Rav deve dunque considerarsi inidoneo a condurre a non omologare il concordato.

Ciò posto, si provvede come da dispositivo a regolare le modalità di esecuzione del concordato, a nominare il liquidatore ed i componenti del comitato dei creditori; il commissario giudiziale è già stato in precedenza designato.

Un giusto equilibrio fra l'esigenza di trasparenza e quella di snellezza della procedura conduce ad autorizzare la vendita degli immobili anche con

modalità diverse dalla vendita all'incanto, con 29

esclusione della trattativa privata.

Sarà il liquidatore a valutare se sia di maggior convenienza per la procedura la vendita in blocco, per gruppi o per singoli lotti degli immobili.

Va peraltro disattesa l'istanza della Rozzi Spa di nomina del suo amministratore quale liquidatore.

Ciò sia per evidenti ragioni di opportunità, rese ancor più ineludibili in forza di quanto segnalato dal Banco di Napoli, sia perchè, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, la scelta del liquidatore è atto estraneo alla proposta concordataria sulla quale si è formata l'approvazione dei creditori, ed è quindi esclusivamente demandata, senza vincoli di sorta, alla discrezionalità del Tribunale.

SB

In ordine alle spese processuali, nessuna statuizione va data nel rapporto Rozzi - Rav, giacchè tali parti si sono accordate al riguardo.

Sussistono invece giusti motivi per compensare integralmente le spese fra la Rozzi e sia il Camela sia il Banco di Napoli.

Infine, la liquidazione delle spese processuali della Rozzi è atto di parte a cui non è competente il Tribunale.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P. Q. M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione di concordato preventivo proposto dalla Impresa Costruzioni Cav. Lav. Rozzi Costantino & c. Spa con domanda del 19/9/97 e sulle opposizioni proposte, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa, così provvede:

1) dichiara estinto il giudizio di opposizione promosso dalla Rav Spa; senza addebito di spese;

2) dichiara infondate e rigetta le opposizioni proposte da Camela Guido e dal Banco di Napoli, compensando integralmente le spese processuali fra tali soggetti e la Rozzi Spa;

3) omologa il concordato preventivo con cessione dei beni di cui alla proposta;

4) nomina liquidatore il rag. Paolo Petrocchi di San Benedetto del Tronto;

5) nomina componenti del comitato dei creditori la Banca Commerciale Italiana Spa -con funzioni di Presidente- Di Nicola Giosua, Emic di Peroni & c.

Snc. Cogen Edilizia Srl. Specca Annibale;

6) dispone che il commissario giudiziale in carica

vigili sulla esecuzione del concordato;

31

7) domanda alla esclusiva competenza del liquidatore giudiziale, previa consultazione del comitato dei creditori, ogni decisione inerente l'esecuzione del concordato, nei limiti di quanto segue:

a) dispone che il liquidatore proceda alla vendita dei beni immobili nella forma della vendita con incanto o senza incanto, con esclusione della vendita a trattativa privata;

b) dispone che il liquidatore provveda alla distribuzione delle somme ricavate ai creditori attenendosi alle disposizioni di previste dal R.D. 16/3/1942 n. 267 per le procedure fallimentari, in quanto compatibili con la procedura concordataria, e provvedendo agli opportuni accantonamenti nel caso di crediti condizionali o contestati;

c) dispone che tutte le somme conseguite nel corso della procedura siano versate nel libretto bancario già esistente;

d) dispone che l'attività dell'impresa prosegua al limitato fine di consentire la migliore vendita dei beni.

Così deciso in Ascoli Piceno nella Camera di



Consiglio del 16/2/99

Il giudice estensore

*Stovon Rocca*

Il Presidente

*Luigi Russo*

Collaboratore di Cancelleria

*Paola Tomassini*

Visto: depositata in Cancelleria e resa pubblica  
ai sensi dell'art. 133 C.P.C. oggi. 23 FEB. 1999

Il Collaboratore di Cancelleria

*Paola Tomassini*

1401 - REG. L. ....  
 1091 - REG. L. *500.000*  
 45 - BOL. L. *160.000*  
 9641 - T. S. L. *2.000*  
 TOTALE L. *662.000*

UFFICIO DEL REGISTRO  
DI ASCOLI PICENO

*18 MAR 1999*

Registrato il

al n. *289*

Spese *5*

Il DIRETTORE (ENTE)  
(Dott. *M. G. G. G.*)

*S.*

